NEWS

# INPS: fringe benefit e stock option, dati entro il 28 febbraio 2026

**Data pubblicazione:** 16/02/2026

**Autore:** Doriana Favuzzi

## Contenuto

## "Scade il 28 febbraio 2026 il termine per l'invio telematico all'INPS dei dati su fringe benefit e stock option per il personale cessato nel 2025. Tutte le istruzioni per le aziende."

### INPS: scadenza imminente per fringe benefit e stock option

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha diramato un importante avviso, tramite il messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, ricordando a tutti i datori di lavoro l'***obbligo di trasmettere i dati relativi a compensi erogati sotto forma di fringe benefit e stock option***. La scadenza fissata per questo adempimento è inderogabile: il ***28 febbraio 2026***. L'invio riguarda esclusivamente le informazioni relative al personale cessato dal servizio nel corso del 2025, per i quali l'INPS è tenuto a operare in qualità di sostituto d'imposta. Questo adempimento è fondamentale per consentire all'Istituto di svolgere correttamente le attività di conguaglio fiscale.

### Come inviare i dati: procedura e piattaforma

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Per garantire la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, l'INPS ha stabilito che l'invio debba avvenire esclusivamente in modalità telematica. I datori di lavoro e i loro intermediari dovranno utilizzare l'applicazione "Comunicazione benefit aziendali", una ***piattaforma dedicata*** e accessibile attraverso la pagina "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" sul portale istituzionale dell'INPS. È cruciale attenersi scrupolosamente a questa procedura per assicurare che i dati siano correttamente acquisiti e processati dall'Istituto entro i termini previsti.

## Scadenza imperativa: le conseguenze del ritardo

La data del 28 febbraio 2026 non rappresenta solo un termine, ma un vero e proprio spartiacque per la gestione fiscale di queste voci retributive. L'INPS ha infatti chiarito che ***i dati trasmessi successivamente a tale data non potranno più essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno***. Questo significa che un ritardo nell'adempimento potrebbe comportare significative complicazioni per il personale coinvolto e per la gestione amministrativa da parte dei datori di lavoro, rendendo quindi la puntualità un requisito imprescindibile per evitare disagi e problematiche fiscali.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati